



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PEGORER, ZANDA, FINOCCHIARO, MARTINI, DE MONTE, RUSSO, SONEGO, MARCUCCI, AMATI, BERTUZZI, BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CHITI, CUCCA, D’ADDA, DE BIASI, Stefano ESPOSITO, FORNARO, GATTI, GOTOR, LAI, LATORRE, MANASSERO, MARAN, MIGLIAVACCA, PANIZZA, SANTINI, TOMASELLI, TONINI, VATTUONE, VERDUCCI e ZAVOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2013

Disposizioni in materia di commemorazione del centenario della prima guerra mondiale

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 2014 ricorre il centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale, evento che ha cambiato nel profondo il destino dell'umanità intera e segnato la storia del XX secolo. In tutto il mondo e ovunque in Europa si svolgeranno commemorazioni relative all'intero quinquennio bellico 1914-1918; un arco di tempo nel quale persero la vita, fra militari e civili, circa 16 milioni di persone, di cui quasi 700.000 italiane. L'Italia in effetti, a partire dal 1915, anno di entrata in guerra, fu fra i protagonisti principali degli eventi bellici. I costi umani in termini di impiego e distruzione di riserve materiali e morali, furono enormi, la storia del primo dopoguerra ne fu segnata, conseguendone sia la crisi del sistema liberale, sia l'avvento della dittatura fascista.

L'importanza e anzi la decisività di quegli eventi richiede quindi una partecipazione adeguata e convinta dell'Italia alle commemorazioni della «Grande guerra». Partecipazione non di *routine* e retorica, ma tesa a rendere chiara agli italiani di oggi e ai giovani in particolare la drammaticità degli eventi, il prezzo pagato dagli italiani d'allora, i rischi sempre incombenti per la pace quando si impongono moti dell'opinione pubblica irrazionali e non governati democraticamente.

Il programma di commemorazioni qui proposto è dunque articolato secondo una logica unitaria. L'obiettivo è tenere insieme e valorizzare sia il patrimonio di testimonianze materiali e immateriali, sia l'insieme degli studi, ricerche e pubblicazioni in tema, sia

le attività produttive e turistiche connesse a luoghi e avvenimenti.

Se il valore nazionale e unitario delle commemorazioni è garantito a livello centrale dal Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale, un ruolo eminente è riservato alle Regioni e agli enti locali, che saranno coinvolti nella definizione e nella realizzazione del programma e delle iniziative. Un apposito Fondo, costituito da riserve sia pubbliche che private (donazioni e contribuzioni di singoli cittadini, favorite da benefici fiscali) e gestito dal detto Comitato interministeriale, raccoglierà e distribuirà le risorse a sostegno dei vari progetti.

Nel merito, l'articolo 1 del disegno di legge precisa le finalità del programma di commemorazioni della prima guerra mondiale.

L'articolo 2, istituisce il Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale, chiamato a definire il programma di iniziative storiche, commemorative, culturali e produttive da svolgersi lungo il quinquennio 2014-2018. Regolata è anche la partecipazione di Regioni ed enti locali.

L'articolo 3, dispone la costituzione del Fondo per le commemorazioni e definisce la natura dei contributi, sia di carattere pubblico, che provenienti in forma di erogazioni liberali da parte di enti e cittadini.

L'articolo 4, riguarda gli aspetti direttamente finanziari della legge, mentre l'articolo 5 impegna il Governo a rendere conto annualmente alle Camere del procedere delle commemorazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di assicurare la più ampia diffusione e testimonianza degli eventi della prima guerra mondiale, nonché di partecipare alle attività commemorative a livello internazionale, è adottato un programma di commemorazioni del centesimo anniversario del conflitto, a decorrere dall'anno 2014 e fino al 2018 secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.

(Programma di commemorazioni)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Comitato interministeriale per il Centenario della prima guerra mondiale, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 giugno 2013, definisce un programma di qualificate iniziative da realizzare in particolare nei territori del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, della Lombardia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, teatri del conflitto, di carattere espositivo, culturale e scientifico, di interventi ed opere, anche infrastrutturali, volte in particolare:

a) alla valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del primo conflitto mondiale, anche attraverso il recupero dei luoghi significativi oggetto del conflitto ovvero allocati nel territorio nazionale;

b) allo studio, ricerca, sviluppo, produzione e diffusione di attività culturali, artistiche, espositive, convegnistiche, editoriali, musicali, cinematografiche e audiovisive;

c) alla realizzazione di attività di conservazione, restauro e allestimento di siti, monumenti e spazi museali, al fine della creazione di un percorso omogeneo e coerente di luoghi della memoria, funzionale alla diffusione della conoscenza della storia e degli esiti della ricerca;

d) allo svolgimento di programmi educativi tesi a promuovere la conoscenza degli eventi e a diffondere i valori della pace e dell'integrazione tra i popoli;

e) al potenziamento delle attività turistiche e ricettive, anche ai fini delle positive ricadute che possono derivarne sulle economie locali e sull'occupazione;

f) alla comunicazione e all'informazione sulle iniziative commemorative, sia a livello nazionale che internazionale.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali interessati partecipano alla definizione del programma e alla realizzazione delle iniziative previste. Il programma favorisce il cofinanziamento delle iniziative e degli interventi da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

(Costituzione di un Fondo e raccolta di contributi da parte di soggetti privati)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 promuove e approva il sostegno di progetti, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per ciascuno di essi, anche partecipando al finanziamento di iniziative provenienti da soggetti pubblici e privati, nei limiti della dotazione di un apposito Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale.

2. Per la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2013, di 4 milioni di euro per l'anno 2014, di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e a 12 milioni ciascuno degli anni da 2015 al 2018. La Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire una raccolta di donazioni o contribuzioni da parte di privati cittadini italiani o stranieri, imprese, società, enti o organismi anche di diritto internazionale o di carattere sovranazionale, finalizzate a finanziare le iniziative comprese nel programma di cui all'articolo 2, effettuate su un conto corrente postale intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che affluiscono al Fondo. Alle erogazioni liberali in denaro si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *h*), e di cui all'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale è autorizzata a stipulare non più di 15 contratti di diritto privato a tempo determinato nel corso degli anni 2014-2018, funzionali allo svolgimento delle iniziative programmate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 1. La relativa spesa complessiva annuale non può essere superiore a euro 500.000.

Art. 4.

(Clausola finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1,5 milioni di euro per l'anno 2013, a 5 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti-

colo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 5.

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative promosse dal Comitato interministeriale e sugli interventi realizzati per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale.

